

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1893

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BAGLIONI, BARDINI, TOGNONI, BIGIANDI

*Annunziata il 24 novembre 1955*

Modifiche al decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, istitutivo di una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito in legge con legge 10 dicembre 1954, n. 1166, venne istituita una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati nella misura di lire 32.000, su ogni bombola di mercurio metallo del peso netto di chilogrammi 34,500 e di lire 800, per ogni chilogrammo di mercurio metallo contenuto nel minerale grezzo e nelle metalline di mercurio estratte dalle miniere e dagli stabilimenti.

È a voi noto come l'unico, consistente bacino mercurifero in Italia sia quello del Monte Amiata, nelle due province di Siena e Grosseto e nei quattro comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Castellazzara e Santa Fiora, zona particolarmente depressa per la sua economia estremamente povera, con forte disoccupazione ed una densità di popolazione superiore a quella delle altre zone montane anche in rapporto alla scarsa produttività del suolo. Inoltre, la zona dell'Amiata si caratterizza per i vasti terreni che risultano abbandonati in conseguenza del preoccupante disordine del regime idraulico che genera continui movimenti franosi.

La distribuzione della proprietà terriera è divisa fra una diffusa e poverissima piccola proprietà ed alcune vaste aziende fra cui quelle maggiori delle due società indu-

striali del mercurio, « S. I. E. L. E. » e « Monte Amiata », che le considerano in funzione, quasi esclusiva, della produzione industriale per cui ogni attività, al di fuori di questa, resta preclusa.

Sono questi, a nostro avviso, i motivi per cui le condizioni, già precarie, dell'agricoltura presentano aspetti di una costante degradazione nei cui confronti limitato appare l'intervento dello Stato per quel complesso di rilevanti e costanti azioni, che le caratteristiche del suolo rendono necessarie, e questo malgrado le provvidenze previste dalla legge n. 991, del 25 luglio 1952.

I paesi della montagna amiatina presentano così, al viaggiatore che si avventuri per le poche strade di cui dispone, la impronta di una miseria di antica data e che appare dall'aspetto decadente delle loro case, vecchie ed insufficienti, dalla mancanza di fognature, di pavimentazione, di scuole, di impianti igienici, ecc.

Eppure, dal sottosuolo della montagna Amiatina viene estratta una considerevole ricchezza di minerale che, esportata in grande misura, rende un reale vantaggio alla nostra bilancia commerciale, procura considerevoli profitti alle società che usufruiscono della concessione di sfruttamento delle miniere, ma ben poco lascia alle zone dalle quali proviene, mentre è fonte di ulteriore aggravamento

delle condizioni di quelle popolazioni, ove non soltanto sul lavoratore ma sulla di lui prole si devono registrare gli effetti disastrosi della silicosi e dell'idrargirismo, per cui ai comuni della zona mercurifera necessitano maggiori disponibilità finanziarie onde poter soddisfare le esigenze della maggiore assistenza dovuta ai loro amministrati poveri.

In tale situazione il tributo imposto con la citata legge n. 1166, se permette allo Stato di introitare oltre un miliardo e 500 milioni all'anno porta, nella forma attuale, un ulteriore aggravio alle condizioni generali dell'economia della montagna Amiatina per i riflessi che produce sui bilanci delle due Amministrazioni provinciali e dei quattro comuni interessati.

Agendo, infatti, sulla determinazione del reddito delle società concessionarie e conseguentemente sulla valutazione dell'imposta di ricchezza mobile che ne viene conseguentemente diminuita, essa influisce sulla imposta I. C. A. P., che ad essa si collega, e sulle relative percentuali che spettano alle Ammi-

nistrazioni provinciali e ai comuni. E poiché non si può ritenere, data la trascurabile quantità di mercurio venduto sul mercato interno, che le società possano rifarsi della perdita attraverso un aumento di prezzo, reso impossibile sul mercato estero dalla concorrenza internazionale, ne deriva che, ove successivi provvedimenti legislativi non modificassero la situazione creata dalla precedente legge, amministrazioni provinciali e comuni non potrebbero, in alcuna maniera, riprendere le entrate perdute, aggravando in tale modo situazioni di bilancio già pesanti a causa della struttura economica della zona.

Per questi motivi ed affinché non tutta la ricchezza mineraria tratta dall'Amiata esuli dall'abbandonata montagna ma vi ritorni, almeno in piccola parte, a soddisfare le necessità locali, ci sembra atto di giustizia che lo Stato rilasci una quota parte del gettito dell'imposta sul mercurio alle amministrazioni locali affinché queste possano essere poste in grado di andare incontro ai modesti bisogni di quelle popolazioni.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il 12 per cento ed il 3 per cento del gettito della imposta di fabbricazione sul mercurio prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito in legge con legge 10 dicembre 1954, n. 1166, è devoluto rispettivamente ai comuni ed alle amministrazioni provinciali nel cui territorio vengono estratti i minerali di mercurio, in proporzione al ricavato della imposta in ciascuno di tali enti.